

Condizioni di Assicurazione

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 1305/2013 artt. 36 e 37 - Reg. UE 702/2014 — D.M. 162 del 12.01.2015 semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 – Reg. UE n. 2393/2017 - DM n. 642 del 21/1/2019 (P.G.R. 2019)

POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

(Mod. P100 - Tipo “C” e “F” - Art.3 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019)

RISCHI AGEVOLATI Ed. 2019



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al fascicolo aziendale previsto dall'art.9 - comma I del DPR n.503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.



NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

Documento da allegare al certificato di assicurazione i cui dati derivano dal Piano culturale del fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA

Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in base alle leggi vigenti.

POLIZZA COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA RIEPILOGATIVA

Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mi.P.A.A.F.T. con apposito decreto.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SOGLIA

Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva la soglia è calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETA'

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per l'evento **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
 - per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,
- nel testo che segue si intendono per:



AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
ECCESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
ECCESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.



CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

PRODOTTO FRUTTA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

A) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

MINIMA è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

LIEVE è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.

MEDIA è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.

NOTEVOLE è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) Drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

B2) Pomacee

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	fino a 5	fino a 4
PIÙ	da 6 a 10	da 5 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

C) ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto;

D) DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;



MEDIA la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art.11- Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

F) LESIONE RIPARATA

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

qualche	- da 1 a 3 incisioni
più	- da 4 a 7 incisioni
numerose	- oltre 7 incisioni

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

Definizioni e frequenza :

Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

Lacerazione: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Svettamento: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

Stroncatura: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada:	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche:	da 8 fino 12 sull'intera pianta.
Numerose:	> oltre 12 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il pero;

cm.60 a cm.110 per il melo.

DRUPACEE

Rischi agevolati – Mod. P100

Ed. 2019

Pagina 6 di 37





Definizioni e frequenza :

Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm.1,5 o > a cm.1,5.

Lacerazione: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada: fino a 7.

Qualche: fino 12 sull'intera pianta.

Numerose: > di 12 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 – punto 1.1 del P.G.R. in base alle **tipologie di polizze** di seguito indicate:

- **Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 2c del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;**

- **Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 2f del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.**

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione,
- 2) per eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica.
- 3) per vento caldo dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), e 3) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO -, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge – Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Art. 7 - Oggetto della garanzia - La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 8 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato - L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 - Esclusioni - Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- m) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- n) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- o) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art.12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo - E' ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto all'**art. 13 - Franchigia**.

L'indennizzo sarà calcolato come previsto all'**art.14 - Applicazione franchigia per avversità singole o combinate**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

Art. 13 - Franchigia - L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo previsti al successivo **art. 15 - Limite di indennizzo**.

a) FRANCHIGIA GRANDINE
Franchigia fissa:

franchigia minima 10%: frumento e altri cereali minori, mais, sorgo, soia, colza, girasole, riso, uva da vino e da tavola, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato e prato pascolo,

franchigia minima 15%: frutta (ad eccezione delle ciliegie), olive, pomodoro, tabacco,

franchigia minima 20% : tutti gli altri prodotti.

Sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

Franchigia scalare 30%:

E' ammessa la stipulazione di certificati di assicurazione con franchigia iniziale del 30%, al superamento della quale ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia scalare corrispondente al danno così come previsto, per ciascun prodotto, nelle tabelle di seguito indicate:

FRUTTA (ad eccezione di albicocche, ciliegie e susine) – OLIVE - POMODORO CONCENTRATO - POMODORO PELATO - UVA DA TAVOLA

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	45	15
31	29	46	14
32	28	47	13
33	27	48	12
34	26	49	11
35	25	50-100	10
36	24		
37	23		
38	22		
39	21		
40	20		
41	19		
42	18		
43	17		
44	16		

Per FRUTTA, OLIVE, POMODORO CONCENTRATO E PELATO in presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 45% è pari al 15%.

UVA DA VINO

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	45	15
31	29	46	14
32	28	47	13
33	27	48	12
34	26	49	11
35	25	50	10
36	24	51	9
37	23	52	8
38	22	53	7
39	21	54	6
40	20	55	5
41	19		
42	18		
43	17		
44	16		

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 50% è pari al 10%.

MAIS – OLEAGINOSE – CEREALI – RISO

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	37	16
31	28	38	14
32	26	39	12
33	24	40	10
34	22	41	8
35	20	42	6
36	18	43-100	5



In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 40% è pari al 10%.

ALBICOCCHIE – SUSINE – CILIEGIE – PICCOLI FRUTTI – PRODOTTI SPECIALI

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	38	22
31	29	39	21
32	28	40	20
33	27	41	19
34	26	42	18
35	25	43	17
36	24	44	16
37	23	45-100	15

Per tutti i prodotti in presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 40% è pari al 20%.

TABACCO

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	48	21
31	29	49	20
32	29	50	20
33	28	51	19
34	28	52	19
35	27	53	18
36	27	54	18
37	26	55	17
38	26	56	16
39	26	57	16
40	25	58	15
41	25	59	15
42	24	60	15
43	24	61	14
44	23	62	13
45	23	63	12
46	22	64	11
47	21	65-100	10

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 58% è pari al 15%.

VIVAI

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	50	23
31	29	51	22
32	28	52	22
33	28	53	22
34	28	54	21
35	28	55	21
36	28	56	20
37	27	57	19
38	27	58	19
39	27	59	18
40	26	60	18
41	26	61	17
42	26	62	17
43	26	63	15
44	25	64	15
45	25	65	15
46	24	66-100	15
47	24		
48	24		
49	23		

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 56% è pari al 20%.



Per ciascun prodotto richiamato nelle suindicate tabelle, in presenza di danni combinati da grandine e/o vento forte con una o più delle avversità previste a franchigia minima 30%, la franchigia viene ridotta progressivamente fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 20% secondo le modalità previste al successivo **art. 14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate – punto 4.2).**

Qualora su una partita già periziata dovessero verificarsi danni ulteriori, la Società - per ciascun prodotto - applicherà per ogni partita assicurata la franchigia scalare corrispondente al provento di danno indicato nell'ultimo bollettino di campagna.

L'indennizzo sarà quindi calcolato come previsto dal successivo **art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate.**

b) FRANCHIGIA ALTRE AVVERSITA'

La franchigia è fissa e assoluta e pari al 30% per le avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo.**

Per l'avversità **vento forte** e limitatamente ai prodotti di seguito indicati la franchigia è fissa e assoluta e pari al:

- b1) franchigia 10% per frumento e altri cereali minori, mais, riso, soia, colza, sorgo, girasole, uva da vino e da tavola,**
- b2) franchigia 15% per frutta (ad eccezione delle ciliegie), olive, pomodoro, tabacco, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato e prato pascolo,**
- b3) franchigia 20% per tutti gli altri prodotti.**

Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicurazione per l'avversità grandine risulti superiore all'aliquota di franchigia minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all'avversità vento forte assumerà la medesima entità.

Art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate - Con riferimento a quanto disposto al precedente **art.13 – Franchigia –**

- 1) al verificarsi, in forma singola, della avversità grandine o dell'avversità vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta ed è pari a quella indicata sul certificato di assicurazione
- 2) al verificarsi, in forma singola o fra loro combinata, di una o più delle seguenti avversità:
 - eccesso di pioggia
 - eccesso di neve
 - sbalzo termico
 - colpo di sole
 - vento caldo

la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.

- 3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.
- 4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2):
 - 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
 - 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%.
Per danni causati dalle avversità grandine e/o vento forte superiori al 5% per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Tabella esplicativa del punto 4.2)

D A N N I C O M B I N A T I			
% danno grandine e/o vento forte	Franchigia	% danno grandine e/o vento forte	Franchigia
1%	30%	9%	26%
2%	30%	10%	25%
3%	30%	11%	24%
4%	30%	12%	23%
5%	30%	13%	22%
6%	29%	14%	21%
7%	28%	15%	20%
8%	27%	dal 16% al 99%	20%

Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.

- 4.3) limitatamente alle specie di frutta **SUSINE e CILIEGIE** in caso di danni combinati che comprendano anche la presenza di danni derivanti dall'avversità **ECESSO DI PIOGGIA**, la franchigia applicata sarà sempre in ogni caso pari al 30%.

Art. 15 – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sè stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e verranno applicati all'intero indennizzo.

La Società in presenza di danni causati da:

Rischi agevolati – Mod. P100

Ed. 2019

Pagina 12 di 37

- a) **eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole** non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- b) **vento forte** per i prodotti **susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivaia, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGR 2019 e le produzioni da seme**, non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- c) **grandine e vento forte** limitatamente al prodotto **ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

I limiti di indennizzo per avversità assicurate sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c).

In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all'interno delle lettere a), b) e c) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l'incidenza delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c) sia **prevalente**. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 18 - Prodotti di secondo raccolto - Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 - **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato
- sulla denuncia per memoria.

Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 22 - Mandato del perito - Il perito di cui all'**art.21 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del sinistro la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto all'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 22 - Mandato del perito**, punto b) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 15 - Limite di indennizzo**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 25 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 25 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni - Ufficio R.C. - Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - ed il Contraente a mezzo telegramma.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui come disposto dall'**art. 21 -Modalità per la rilevazione del danno**-, secondo le norme di

cui all' **art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 25 - Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 26 - Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 27 - Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche** -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 30 - Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione - Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 32 – Oggetto della garanzia - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta** e per le **fragole**, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **ciliegie** e per le **fragole** tale estensione è efficace nei **dieci** giorni precedenti la raccolta del prodotto, per tutte le altre specie di frutta nei **venti** giorni precedenti la raccolta del prodotto.
- **colpo di sole, vento caldo:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 33 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Art. 34 – Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

1 giugno	limoni (primo fiore).
10 giugno	arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma.
1 settembre	limoni estivi (verdelli).

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanzia ha inizio per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio.

La garanzia, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del certificato di assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
31 marzo	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";
30 giugno	per limoni estivi (verdelli).

Art. 35 - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il certificato di assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 36 – Danno di qualità – Tabella - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
d)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti

Art. 37 - Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica. Per l'eccesso di pioggia la garanzia termina ad inizio cascola fisiologica e comunque non oltre le ore 12.00 delle date sotto riportate relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

15 gennaio	per le arance: Navelina, Tarocco Tapi e Tarocco Nucellare per i mandarini: Avana, per le mandarance: Clementine
30 gennaio	per le arance: Moro e Washington Navel
30 marzo	per le arance: Sanguinello e Tarocco (altre varietà)
30 marzo	per i mandarini: Ciaculli.
30 aprile	per le arance: Ovale e Valencia.

Art. 38 – Operatività della garanzia - L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

AGRUMI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	60% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

PRODOTTO FRUTTA

Art. 39 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera M) dell'Art. 11– Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 40 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile



NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)
- impianti antipioviggia (teli), tunnel

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 41 – Impianti di difesa attiva – Reti antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia**.

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.17 - **Riduzione del prodotto assicurato e del premio** – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 42 – Tabelle di qualità da grandine e vento forte

Per i prodotti di seguito indicati dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e ai coefficienti A o B di seguito indicati, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione. Per i prodotti **ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE** il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpio.

Actinidia: tabella

		A	B
		% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	80	85

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIU.	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIU.	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIU.	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUG.	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUG.	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGO.	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGO.	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGO.	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, nettarine, pesche, susine: tabella

		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq).	70	75

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Mele: tabella

		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	70	75

Sono considerati persi i frutti con più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Pere: tabella

		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	80	80

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Ciliegie: tabella

		Tabella A
		% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Cachi: tabella

		Tabella A
		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale	75

Sono considerati persi i frutti con ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.

Mandorle e Nocchie: tabella

		Tabella A
		% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione	40
c)	Embrione compromesso fino al 50%	70

Sono considerati persi i frutti con embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione, frutto caduto per effetto meccanico.

PRODOTTO NOCI

Art. 43 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		Tabella A
		% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga dell'art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 44 – Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.

PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 45 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 46 - Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 47 – Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 48 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 49 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa

purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 50 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a)**, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telegramma alla Direzione della Società – Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 51 – Tabelle di qualità

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'art.23– **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a)**, e la produzione ottenibile.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità **grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti/qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono.

UVA DA VINO (cod. 002B000)

Percentuale perdita quanti/qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12,00 del:

- 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- 20 giugno per l'Italia settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C000) – I Fase

Percentuale perdita quanti/qualitativa	10	20	30	40	50	60	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	4.00	9.00	14.00	20.00	30.00	45.00	60.00

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati – sempre con riferimento alle ore 12,00 giornaliere:

- dal 15 giugno al 31 luglio per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno al 31 luglio per l'Italia settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C000) – II Fase

Percentuale perdita quanti/qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	7.00	14.00	21.00	33.00	50.00	58.00	65.00	75.00

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio a valere su tutto il territorio nazionale

Uva da tavola

Art. 52 – Operatività della garanzia - La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 53 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 54 - Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione della sola garanzia grandine è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 55 – Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre; limitatamente alla regione Sicilia detto termine è prorogato, **limitatamente alla sola garanzia grandine**, alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

PRODOTTO OLIVE

Art. 56 - La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

Olive da olio

Art. 57 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulado	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d) Lesioni profonde al mesocarpo	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.

Olive da tavola

Art. 58 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulado	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	30
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 59 - La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del 5 settembre.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illesi;	0
b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e) Lieve lesione al seme (parte edule)	75

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini,

del mais, del riso e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco), TABACCO e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - Vittoria Assicurazioni - Ufficio R.C. - Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 61 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

Art. 62 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 63 - Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENS: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni - Ufficio R.C. - Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 64 - Oggetto dell'assicurazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1°AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3°AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 65 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 66 - A deroga dell'**art. 60 - Decorrenza e cessazione della garanzia** -, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del:

Rischi agevolati - Mod. P100

Ed. 2019

Pagina 24 di 37

15 settembre per l'Italia Settentrionale
15 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.

Art. 67 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 68 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società - Vittoria Assicurazioni - Ufficio R.C. - Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -.

Art. 69 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 70 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Cocomeri varietà Sugar Baby e simili :

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

Art. 71 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Art. 72 – Spese di salvataggio per danni precoci

Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 73 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture .

Art. 74 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da :

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga dell'art. 11 - Esclusioni lettera M) mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo , sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 75 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta-.

Art. 76 - Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.



PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 77 - A deroga dell'art. 60 – **Decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifioriente).
Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifioriente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 78 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illesi	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA SEME - MAIS DOLCE – MAIS DA BIOMASSA**Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 80 – Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio;
- e che abbiano avuto per effetto:
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 81 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

Rischi agevolati – Mod. P100

Ed. 2019

Pagina 27 di 37



La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano. Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allestito in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 83 - Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 84 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Si considerano persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 85 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

Art. 86 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 87 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60

Si considerano persi i frutti con gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 88 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 89 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 90 – Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento . Fanno parte di questa classe i tuberi che: – presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde; – sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; – sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra: – mm. 30 e 45 per tutti i tuberi – mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi – mm. 90 e 120 per i tuberi tondi – sono esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto; Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a: – per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità, – per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero; – deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero;	35
c)	I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

Art. 91 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci, nel caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PATATA DA CONSUMO FRESCO
Art. 92 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 93 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 94 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 95 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO POMODORO
Art. 96 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
 - 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni **gravi**, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 97 – Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 32 – **Oggetto della garanzia** per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A parziale integrazione a quanto previsto all'art.61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo art. 98.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Pomodori da industria

Art. 98 - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Pomodori da pelati:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Pomodori da consumo fresco

Art. 99 – Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Si considerano persi i frutti con lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 100 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

PRODOTTO RISO
Art. 101 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia per l'avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 102 – Varietà riso gruppo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà di riso.

Varietà tipo indica : Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet – Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena.

Art. 103 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

PRODOTTO SPINACIO
Art. 104 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 105 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti agli artt. 13 - Franchigia e 15 - Limite di indennizzo.

Art. 106 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 107 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 108 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all'art. 19 - **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società - Vittoria Assicurazioni - Ufficio R.C. - Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO entro 24 ore dall'evento.

Art. 109 - Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art.24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 23 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

PRODOTTO TABACCO

Art. 110 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del **20 ottobre**.

Art. 111 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Limitatamente alle varietà Virginia Bright la Società riconoscerà l'importo massimo di € 600,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata per l'evento in parola e sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sul certificato di assicurazione.

Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Art. 112 - Quantificazione del danno

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:

- a) danno alle foglie non raccogliabili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità
- b) danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.

3) il procento di danno per ogni scaglione sarà determinato dalla perdita di peso calcolata secondo il punto 2a) a cui si dovrà sommare il danno di qualità di cui al punto 2b) opportunamente calcolato sul residuo.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa, ai sensi del punto 2a), la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all'art.113 -

Tabella di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato

Art. 113 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all'art. 112 - **Quantificazione del danno** -, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme previste all'art. 112 - **Quantificazione del danno** - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 112 - **Quantificazione del danno**.

In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.



TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL FRAZIONAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO

Settore	N° Foglie a cimatura N° Foglie pianta	% peso settore rispetto a peso complessivo assicurato										
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1											
	2											
	3	27,03%	25,53%	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	17,50%	16,80%
	4											
	5											
	6											
2	7											
	8											
	9	40,62%	38,36%	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	26,22%	25,16%
	10											
	11											
	12											
3	13	32,35%										
	14		36,11%									
	15			39,44%								
	16				42,47%							
	17					45,21%						
	18						47,72%					
	19							50,00%				
	20								52,28%			
	21									54,35%		
	22										56,28%	
	23											58,04%
	24											
	25											
	26											

Art. 114 - Quantificazione del danno varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 112 - Quantificazione del danno, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ 60% garanzia fascia;
- ✓ 40% fascetta\Ripieno.



A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato di polizza, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura. In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

Art. 115 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 116 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**-, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTO VIVAI

PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 117 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

Art. 118 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 119 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 120 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

Art. 121 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)

Art. 122 - Fermo quanto previsto dall'art. 7 - **Oggetto della garanzia** -, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 123 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 124 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

Art. 125 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)

Art. 126 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 127 - Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 128 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai piante da frutto pomacee:

Tabella

	% danno
a) Pianta illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Pianta con qualche lesione rimarginata inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm.1,5	15
c) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5	30
d) Pianta con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5 Rade lacerazioni - Pianta svettate	50
e) Pianta con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.

Vivai piante da frutto drupacee:

Tabella

	% danno
a) Pianta illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5	0
b) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm.1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm.1,5	10
c) Pianta con numerose lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5	20
d) Pianta con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5	30
e) Pianta con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	60

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm. 50).

Vivai di piante di olive:

Tabella

	% danno
a) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate	30
d) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65

Sono considerati persi gli astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 129 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, essa ha inizio:

- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,

- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 130 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno:

Tabella

	% danno
a) Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

Vivaio di due anni:

Tabella

	% danno
a) Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

Art. 131 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia inizia alle ore 12.00 dell'1 maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 132 - Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 133 - A deroga di quanto previsto all'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Pianta illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60

Sono considerate perse le piante perdute.